



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 settembre 2015
(OR. en)

11882/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0186 (NLE)**

UD 178

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del ...

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito
del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità
negli scambi di merci e del comitato congiunto UE-EFTA
sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia
ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità
negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera ("convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci")¹ conferisce al comitato congiunto UE-EFTA istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a detta convenzione in conformità al suo articolo 11 *bis*.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito² ("convenzione relativa ad un regime comune di transito") conferisce al comitato congiunto UE-EFTA istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 15 *bis*.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito di detti comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare la Repubblica di Serbia ad aderire a tali convenzioni.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di tali comitati congiunti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di detto comitato congiunto figurante nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

Una volta che la Repubblica di Serbia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita la Repubblica di Serbia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**Decisione n. .../2015
del comitato congiunto UE-EFTA
sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

del

**per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia
ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

¹ GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 11 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente

PROGETTO

Decisione n. .../2015
del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune
del
per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia
ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito¹
("convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

¹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente
